



COMUNE DI SANTA FLAVIA  
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 28.07.2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **11:30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **23.07.2021**, n. **13545** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente **Dr. Giuseppe Tripoli**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **14** e assenti n. **02**.

come segue:

N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	TRIPOLI GIUSEPPE	X		9	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	X	
2	VENTURI MADDALENA	X		10	RESTIVO FRANCESCA	X	
3	IMBOCCARI ANTONELLA	X		11	TROIA GIUSEPPE	X	
4	ORLANDO MARIA		X	12	EMMITI ROSALIA MARIA	X	
5	CAVEZZANO ANTONIA	X		13	MARINO GAETANO DANIELE	X	
6	DI MAIO RITA		X	14	PRINCIPATO GIOVANNI	X	
7	CRIVELLO GIUSEPPE	X		15	NAPOLI PIETRO	X	
8	TANCREDI STEFANO	X		16	ALIOTO LUIGI	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dott. Ernesto Amaducci**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

X	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

*In prosecuzione di seduta*

Risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali e assenti n. 02 (Orlando, Di Maio).

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Ernesto Amaducci.

Per l'Amministrazione sono presenti il Vice Sindaco D'agostino Giuseppe e gli Assessori Vella Francesco e Pagano Fedele.

È presente in aula il Responsabile dell'Area II, Dott. Angelo Benfante.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto al tredicesimo punto all'ordine del giorno e prelevato precedentemente recante "**Modifica Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)**". Dà lettura della proposta, del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area II, Dott. Benfante Angelo, del parere favorevole della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nonché del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allegano in copia per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Il Consigliere Marino Gaetano Daniele** dice che questa modifica del Regolamento TARI è necessaria perché ci sono circa 200.000 euro da investire. Con l'applicazione di questo Regolamento, loro faranno sì che i cittadini flavesi per quest'anno possano avere questa riduzione della TARI. Lui assieme al Consigliere Troia hanno cercato di dare anche in Commissione un atto di indirizzo che vogliono formulare per adottare i relativi criteri. Purtroppo è la Giunta a decidere, ma tutti i Consiglieri lo vogliono. La modifica del Regolamento è propedeutica per destinare queste somme alle tariffe TARI 2020-2021. Loro come Consiglio Comunale non hanno facoltà di decidere sui termini di applicazione, loro hanno soltanto chiesto e messo nero su bianco di fare un atto di indirizzo alla Giunta e di non dare questi soldi a pioggia come le altre volte. Per esempio sulle attività commerciali vogliono uno scostamento economico come per il pre-Covid alla situazione attuale e vogliono garantire quei cittadini che dal 2019 ad oggi hanno avuto problemi economici. Ovviamente se qualcuno non paga le tasse dal 2014, è evidente, non è dato da un problema economico, ma perché non vuole pagare a prescindere. Quindi bisogna tutelare con queste somme chi veramente ha necessità.

A questo punto il **Presidente del Consiglio** sospende la seduta per cinque minuti.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i Consiglieri: Tripoli, Venturi, Imboccari, Cavezzano, Crivello Giuseppe, Tancredi, Crivello Elena, Restivo, Troia, Emmiti, Marino, Principato, Napoli, Alioto.

Risultano assenti Orlando e Di Maio.

In assenza di altri interventi, il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti tale proposta di deliberazione e, procedutosi per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione;

**Visto** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed il vigente Statuto;

**Visto** il parere favorevole reso dalla competente Commissione Consiliare;

**Visto** il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

**Sentito** l'intervento in aula;

Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli n. 09 (Tripoli, Cavezzano, Tancredi, Venturi, Crivello Elena, Troia, Restivo, Principato, Marino);

Astenuti n. 05 (Napoli, Alioto, Emmiti, Imboccari e Crivello Giuseppe);

**Con n. 09 voti favorevoli, n. 05 astenuti, su proclamazione del Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori prima nominati**

**APPROVA**

**La proposta di deliberazione.**

*Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno*

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Reg. Gen. n.                      del

GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione

CONSIGLIO MUNICIPALE

n. 06 del 23/07/2021                      RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

**OGGETTO:** Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

*Parere di regolarità tecnica:*

Favorevole

dalla Sede municipale il 23/07/2021

Il Responsabile del servizio  
F.10 (Dott. Angelo Benfante)

*Parere di regolarità contabile:*

Favorevole

dalla Sede municipale il 23/07/2021

Il Responsabile del servizio  
F.10 (Dott. Angelo Benfante)

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017  
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901  
C.F. 00121130827

Proposta n. 06 del 23 luglio 2021

**Oggetto: Modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).**

Il Responsabile Area Economico Finanziaria sottopone al Consiglio Comunale la seguente

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse:

- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- Visti i commi 541 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina TARI;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- Dato atto che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;
- Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- Che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000, i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria;
- Che deve provvedersi alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;
- Che deve provvedersi, altresì, alla determinazione delle Tariffe TARI per l'anno 2021;

- Che con la deliberazione 443/2019 l'Autorità ARERA (alla quale il comma 527, art. 1, della legge n. 205/2017 ha affidato il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti), nel disciplinare il nuovo sistema tariffario della TARI ripropone il calcolo della tariffa binomia, composta da quota fissa e da quota variabile, ma adottando criteri di riallocazione dei costi che non collimano con quelli applicati in precedenza stante che la suddivisione fra costi fissi e variabili va revisionata, rispetto ai criteri assunti fino ad ora, con una tendenza allo spostamento di parte dei costi dalla parte fissa alla parte variabile della tariffa;
- Che l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 è finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche e con DM del 24 giugno 2021 del Ministero Interno, di concerto con il MEF, risulta assegnato al Comune di Santa Flavia un importo pari ad € 55.215,74;
- Che l'art. 53, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e con DM del 24 giugno 2021 del Ministero Interno, di concerto con il MEF, risulta assegnato al Comune di Santa Flavia un importo pari ad € 207.907,76;
- Vista la nota prot. 13427 del 22/07/2021 con la quale l'Amministrazione Comunale esprime atto d'indirizzo al fine di introdurre nelle tariffe TARI riferite all'anno 2021 delle agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche delle attività interessate dai diversi Dpom emanati per il Covid-19, per agevolazioni complessivamente pari ad € 55.215,74 da far gravare sul fondo di cui all'art. 6, comma 1, del DL 25 maggio 2021, n. 73;
- Vista la nota prot. 13538 del 23/07/2021 con la quale l'Amministrazione Comunale, esprime atto d'indirizzo al fine di introdurre nelle tariffe TARI riferite all'anno 2021 delle agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, complessivamente pari ad € 207.907,76 da far gravare sul fondo di cui all'art. 53, comma 1, del DL n. 73/2021;
- Visto il vigente Regolamento TARI, approvato con atto di C.C. n. 69 del 07 agosto 2014, integrato con atto di C.C. n. 51 del 09 luglio 2015 e atto di C.C. n. 27 del 28 marzo 2019;
- Che, al fine di dare seguito alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale si ritiene opportuno proporre l'adeguamento del vigente regolamento TARI con la modifica del testo attualmente vigente degli articoli 16 e 17 inerenti riduzioni per attività domestiche e non domestiche, per il solo anno 2021;
- Dato atto che la presente proposta è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del competente parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'O.R.EE.LL. il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2020;
- Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che al comma 2 dell'art. 52 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 luglio 2021, nonché il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, che al comma 4 dell'art. 2 proroga altresì il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 31 luglio 2021;
- Richiamata la determinazione Sindacale n. 29/1332 del 31/12/2020, con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Informatica sino al 31/12/2021;
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, come applicato in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e s.m.i.;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Al sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo

- a) Di approvare, le seguenti modifiche e integrazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 07 agosto 2014 e integrato con atto di C.C. n. 51 del 09 luglio 2015, atto di C.C. n. 27 del 28 marzo 2019 e atto di C.C. n. 59 del 22 settembre 2020, sostituendo il testo attualmente vigente degli articoli 16 e 17, proposti in rettifica, con questo nuovo testo:

#### ART. 16


#### RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sua quota variabile. Sono previste riduzioni alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
  - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - c) Abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
  - d) Riduzione 30% per persone presenti nel nucleo familiare dell'utenza con Legge 104/1992 – art. 3, comma 3.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Con decorrenza dal 01 gennaio 2019, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della tariffa variabile del tributo, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza dovrà essere rinnovata ogni tre anni, fatto salvo l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio se questa dovesse avvenire entro la fine dell'anno solare di riferimento.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono altresì riconosciute per unità immobiliari che usufruiscono delle riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, per quelle che usufruiscono già della riduzione per distanza di cui all'art. 19 e per tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI che hanno insoluti pregressi in termini di Tassa Rifiuti e Tariffa;
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa TARI 2021 delle utenze domestiche complessivamente pari ad € 207.907,76 da far gravare sul fondo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 207.907,76. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle richiamate agevolazioni la Giunta Comunale è onerata di individuare criteri legati allo stato di necessità effettiva e dei valori ISEE che saranno successivamente vagliati dal competente Ufficio Servizi Sociali.

ART. 17  
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 20%.
3. Per il solo anno 2021, operano agevolazioni da applicare alla parte variabile della tariffa TARI 2021 delle utenze non domestiche delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19, complessivamente pari ad € 55.215,74 da far gravare sul fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. L'agevolazione opera in proporzione percentuale per tutti gli aventi diritto e sino ad esaurimento del plafond di € 55.215,74. Per l'individuazione delle utenze non domestiche interessate dalle richiamate agevolazioni farà fede la categoria delle attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il Covid-19.

Il Capo Area Economico Finanziaria  
F.to (Dott. Angelo Benfante)





**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE  
MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO  
TASSA RIFIUTI (TARI)**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
COMUNE DI SANTA FLAVIA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**Verbale n 6 del 24.07.2021**

OGGETTO: Parere sulla proposta n. 6/2021 di approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI).

**PREMESSA**

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di Luglio, alle ore 9:30 si è riunito in modalità telematica, l'organo di Revisione del Comune di SANTA FLAVIA (PA) per la resa del parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2021 avente ad oggetto: "PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI)"

Sono presenti tutti i componenti. Il Presidente da atto che tutti i membri dell'organo di controllo sono in grado di seguire i lavori in tempo reale e di scambiarsi eventuale documentazione.

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 6 presentata in data 23.07.2021, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 69 del 07.08.2014 e integrato con atto di C.C. n. 51 del 09.07.2015, atto di C.C. n. 27 del 28.03.2019 e atto n. 59 del 22.09.2020, relativa alla sostituzione del testo attualmente vigente negli articoli 16 e 17

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

**CONSIDERATO**

- Che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

*definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

- Che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- Che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- Che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: *limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*
- Che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore **differimento al 31 luglio 2021** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A*

*decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- Che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*
- Che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- Che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

<b>RILEVATO</b>
-----------------

- Che con la presene proposta delibera vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento
  - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile. Sono previste riduzioni alla utenze domestiche che si trovano, nelle seguenti condizioni:

- A) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti riduzione del 30%;
- B) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 30%.
- C) Abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero riduzione del 30%;
- D) Riduzione del 30% per persone presenti nel nucleo familiare dell'utenza con legge 104/92 art. 3 comma 3.

- RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Per le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superficie ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 20%.

DATO ATTO

. Che con decreto Legge del 22.03.2021, N. 41 convertito in legge 21.05.2021 n. 69 limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1 comma 169, delle legge 27.12.2006 n. 296 e dall'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine dell'approvazione del Bilancio di previsione, che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicare le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

- Che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario, in data 23.07.2021.
- Che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

## VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento proposte in data 23.07.2021 consentono il mantenimento:

- Del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- Del rispetto del requisito della **completezza**;
- Del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- Della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

## CONCLUSIONE

### L'ORGANO DI REVISIONE

**Per tutto quanto sopra espresso a seguito dell'istruttoria svolta,**

**Esprime**

Parere favorevole all'approvazione della proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della TASSA sui Rifiuti.

L'organo di revisione

D.ssa CROCETTA MAIDA (Presidente)

D.ssa MARIA LAURA TRIFIRO' (Componente)

Dr.Rag. STEFANO PERRONE (Componente)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente del Consiglio**

*f.to:* G. Tripoli

**Il Consigliere Anziano**

*f.to:* M. Venturi

**Il Segretario Generale**

*f.to:* E. Amaducci

E' copia conforme per uso amministrativo.	<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<i>Li</i> .....	Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico
<b>Il Segretario Generale</b>	<b>CERTIFICA</b>
.....	Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi a decorrere
	dal <b>30 LUG. 2021</b> al.....
<i>Li</i> .....	
	<b>Il Messo Comunale</b>
<i>f.to</i>	<b>Il Segretario Generale</b> <i>f.to</i>

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

*Li* \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

*f.to* \_\_\_\_\_